

Washington, DC 20250

Veterinary Certificate for Meat Products and Treated Stomachs, Bladders, and Intestines Imported into the European Union – Italian Version

PAE	se - United States	Certificato veterinario per I 'esportazione nell' UE				
	I.1. Speditore Nome	I.2. Numero di riferimento del certi- ficato				
	Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente				
a	Tel.	I.4. Autorità locale competente				
spedit	I.5. Destinatario Nome	1.6.				
sulla partita spedita	Indirizzo Tel.					
ioni sulla	I.7. Paese di origine Codice I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di Codice I.10. destinazione ISO				
ormaz	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca	1.12.				
l: Info	Nome Numero di riconoscimento					
Parte I: Informazioni	Indirizzo					
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo Autocarro Altro Altro	I.16. PIF di entrata nell'UE				
	Identificazione Riferimento documentale	I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice NC)				
		I.20. Numero di animali/Peso lordo				
	I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero	Di congelazione				
	I.23. Numero del sigillo e numero del container	I.24. Tipo di imballaggio				
	I.25. Merce certificata per Consumo umano:					
	1.26.	I.27. Per importazione o ammissione nell'UE				
	I.28. Identificazione della merce	I Numero di riconoscimento degli stabilimenti				
		Impianto di Deposito Numero di colli Peso netto fabbricazione frigorifero				

Export Stamp Here



Food Safety and Inspection Service Washington, DC 20250

PAE	PAESE - United States						Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione			
						II.a.	Numero di certificato	riferimento	del	II.b.
	II.1.	Attestato	sanitari	0						
		II sottoscr	ritto, veter	rinario ufficiale,	certifica che:					
e		II.1.1.	il proc	dotto a base di	carne (1) contiene gli ingre	dienti c	arnei e soddi	sfa i criteri o	di seg	uito elencati:
Certificazione		Sp	pecie (A)		Trattam	ento (B	3)			Origine (C)
ertific										
∷										
Parte		 (A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (<i>Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQU = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQU = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>), RAB = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento, RUF = animali non domestici dalle allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; RUW = solipedi non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; RUW = solipedi non domestici in libertà; WLP = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici (B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nelle parti 2, 3 e 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE. (C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, nel caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carne in base alla legislazione comunitaria, la regione secondo quanto indicato nella parte 1 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE. (nell'ultima versione modificata). (²) II.1.2. Il prodotto a base di carne o gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1. sono stati preparati con carn fresche di animali domestici della specie bovina (<i>Bar taurus, Bison bison, Bubalus bubalis</i> e loro incroci); di animali domestici della specie avora); di animali non domestici ni libertà diversi dai suini e dai solipedi; di suidi non domestici in libertà; di solipedi nor domestici in libertà diversi dai suini e da								Bison bison, Bubalus bubalis e loro cus); EQI = animali domestici della ici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); nto, RUF = animali non domestici di ersi dai suini e dai solipedi; SUW = di selvatici; WGB = volatili selvatici. e parti 2, 3 e 4 dell'allegato II della abile ai rispettivi ingredienti carnei le 1 dell'allegato II della decisione I.1.1. sono stati preparati con carni e loro incroci); di animali domestici cie equina (<i>Equus caballus, Equus</i> omestici in libertà diversi dai suini e domestici in libertà; di solipedi non rre:
		 [II.1.2.1.1. soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai rispettivi certificati veterinari dell'allegati II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio e proviene da un paese terzo o da parte di esso i caso di regionalizzazione a norma della legislazione comunitaria, secondo quanto indicato nella colonni pertinente dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE (²) 						n paese terzo o da parte di esso in		
			0	[II.1.2.1.1. pro	oviene da uno Stato membr	o della	Comunità eur	opea] (²)		
^o [II.1.2.1. soddisfa le eventuali prescrizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, è stata ottenuta da animali prov da un'azienda non sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie citate nei rispettivi certificati veterinar all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ed entro un raggio di 10 km dalla quale non manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico pre norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2007/777/CE, per il paese terzo di or per parte del medesimo per le carni delle specie in questione] (²).						i rispettivi certificati veterinari di cui io di 10 km dalla quale non si sono a al trattamento specifico previsto, a				
(²) II.1.3. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1 sono stati preparati co fresca di pollame domestico, compresi volatili selvatici e di allevamento, che:							.1.1 sono stati preparati con carne			
^o [II.1.3.1. è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato e definito al punto A dell dell'allegato II della decisione 2007/777/CE] e: (²)						definito al punto A della parte 4				
			0	[II.1.3.1.1. so	ddisfa le norme di polizia s	anitaria	stabilite dalla	decisione 2	2006/6	96/CE della Commissione] (²)
			0		oviene da uno Stato membr ettiva 2002/99/CE del Cons			opea che so	oddisf	a le prescrizioni dell'articolo 3 della
		0	[.1.3.1.	sottoposta a re si sono manife previsto, a nor	estrizioni per l'influenza avia estati focolai di tali malattie	ria o la negli ul 3 (a se	malattia di Ne Itimi 30 giorni, econda dei cas	ewcastle ed ed infine è si), della dec	entro stata cisione	96/CE, proviene da un'azienda non un raggio di 10 km dalla quale non sottoposta al trattamento specifico e 2007/777/CE per il paese terzo di

Export Stamp Here



Washington, DC 20250

E - United	States			Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestin trattati per l'importazione				
				II.a. Numero di riferimento del cer- tificato	II.b.			
0	[II.1.3.1.	non è sot quale non specifico (toposta a restrizioni per l'influen si sono manifestati focolai di tal di cui all'allegato II, parte 4, puni	ato II, parte I della decisione 2006/65 za aviaria o la malattia di Newcastle i malattie negli ultimi 30 giorni, ed infli ti B, C o D della decisione 2007/777/ parti 2 e 3 della medesima decisione	ed entro un raggio di 10 km dalla ne è stata sottoposta al trattamento CE, purché tale trattamento sia più			
(²) [II.1.4		di prodotti il prodotto:	a base di carne, stomaci, vescio	he e intestini trattati derivati da carni	fresche di leporidi e altri mammiferi			
	proviene	soddisfa le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 2000/585/CE della Commissione proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali interessati entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni]						
II.1.5.	il prodott	o a base d	i carne, gli stomaci, le vesciche	e gli intestini trattati:				
	ll.1.5.1.			ase di carne proveniente/i da un'unic critte dall'allegato II della decisione 2				
	0 (²)	II.1.5.1.	l'intero prodotto è stato sottopo	eniente da più specie e successivan osto a un trattamento perlomeno equ arnei contenuti nel prodotto a base o 2007/777/CE]	ivalente al trattamento più rigoroso			
	0 (²)	II.1.5.1.	sottoposto, prima della miscel	e di più specie e ciascun ingredient azione, a un trattamento conforme a condo quanto disposto dall'allegato	i requisiti di trattamento applicabili			
II.1.6.	dopo il ti	rattamento	è stata adottata ogni precauzion	e per evitare contaminazioni.				
(²) [II.1.7	. Garanzie	compleme	ntari:					
	Stati mer pollame	mbri o loro	regioni il cui statuto sia stato rico a pollame che non è stato vacci	non siano stati sottoposti a un tratta onosciuto a norma dell'articolo 12 del nato contro la malattia di Newcastle	la direttiva 90/539/CEE, la carne di			
.2. Attestato	o di polizia	a sanitaria						
999/2001	e certifica		otti a base di carne, stomaci, ves	ni pertinenti dei regolamenti (CE) nn sciche e intestini trattati sopra descritti				
II.2.1.			o stabilimento/da stabilimenti ch n. 852/2004;	e applica(no) un programma basato	sui principi HACCP, a norma del			
II.2.2.	sono sta n. 853/2		a partire da materie prime che	soddisfano i requisiti dall'allegato III,	sezioni I-VI, del regolamento (CE)			
II.2.3.1. <i>(</i>	í trichine,	con risultat		e da carni suine che sono state sotto ottoposte ad un trattamento mediante				
II.2.3.2. <i>(</i>		e per la ric		re da carni di cavallo o di cinghiale s negativi, conformemente al regolame				
II.2.3.3. <i>(</i>	/ 0	aci, le vesc CE) n. 853/	5	stati prodotti conformemente alla sezi	ione XIII dell'allegato III del regola-			
II.2.4.	recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;							
II.2.5.	di carne Comunit	provengon à europea,	o esclusivamente da carni fresc oppure da animali macellati in	prodotti a base di carne reca un bollo he di animali macellati in macelli rico un macello specialmente riconosciu l'allegato II della decisione 2007/777/	nosciuti per l'esportazione verso la Ito per la consegna di carni per il			
II.2.6.		no i criteri otti alimenta		CE) n. 2073/2005 della Commissione	sui criteri microbiologici applicabili			

Export Stamp Here



United States Department of Agriculture

PAESE - United States

Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

			trattati per rimp	onazione
		11	.a. Numero di riferimento del cer- tificato	II.b.
II.2.7.			i prodotti da essi ottenuti previste c are dell'articolo 29 della medesima	dai piani di sorveglianza dei residui a;
II.2.8.		e le condizioni di carico dei pro previste per l'esportazione verso li		ella spedizione corrispondono alle
II.2.9.		arne e/o di intestini trattati sono so		estini utilizzati nella preparazione di econda della categoria di rischio di
	<i>(²)</i> II.2.9.1. nel caso Commiss	di importazioni da un paese o ione (nell'ultima versione modificat	da una regione di cui allegato d ta), con un livello di rischio di BSE	lella decisione 2007/453/CE della E trascurabile:
	(1)	il paese o regione è classificato/a 5, paragrafo 2 del regolamento (0		scurabile in conformità dell'articolo
	(2)		o stati macellati nel paese avente	igine animale sono nati, sono stati • un rischio di BSE trascurabile e
	<i>(²)</i> (3)	se nel paese o regione ci sono s	stati casi indigeni di BSE:	
			la data in cui ha cominciato a ess rine di carne e ossa e ciccioli der	ere applicato il divieto di sommini- ivati da ruminanti, oppure
		materiale specifico a rischi	io di cui all'allegato V del regolami	on contengono né sono derivati dal ento (CE) n. 999/2001, né conten- ttenute da ossa di bovini, ovini o
			da una regione di cui allegato d ta), con un livello di rischio di BSE	lella decisione 2007/453/CE della E controllato:
	(1)	il paese o regione è classificato c paragrafo 2 del regolamento (CE)		trollato in conformità dell'articolo 5,
	(2)	i bovini, gli ovini e i caprini da c ispezioni ante e post-mortem;	ui derivano i rispettivi prodotti di o	origine animale hanno superato le
	(3)	zione non sono stati macellati ti abbattuti con lo stesso metodo o	ramite iniezione di gas nella cav	rigine animale destinati all'esporta- ità cranica, previo stordimento, o lanimale, mediante lacerazione del a cranica;
	(²)(³) (4)	materiale specifico a rischio di cu		i contengono né sono derivati dal CE) n. 999/2001, né contengono o di bovini, ovini o caprini.
	<i>(²)(⁴)</i> (5)		ese o da una regione con un livel e intestini trattati devono soddisfa	lo di rischio di BSE trascurabile, le re le seguenti condizioni:
			ificato come avente un rischio di I regolamento (CE) n. 999/2001;	BSE controllato in conformità del-
		stati allevati continuativame		di origine animale sono nati, sono ese avente un rischio di BSE tra-
		(²) c) se gli intestini provengono indigeni di BSE:	o da un nel paese o da una regio	ne in cui sono stati segnalati casi
				ato a essere applicato il divieto di a e ciccioli derivati da ruminanti, o
				e caprini non contengono né sono llegato V del regolamento (CE) n.

Export Stamp Here

(Signature of Official Veterinarian)

Page 4 of 6



United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service Washington, DC 20250

PAESE - United States			Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestir trattati per l'importazione		
			II.a. Numero di riferimento del cer- tificato	II.b.	
(²) 2 9 3	nel caso	u di importazioni da un naese	o da una regione di cui allegato d	della decisione 2007/453/CE della	
() 11.2.0.0.		sione, con un livello di rischio d			
	(1)		i derivano i rispettivi prodotti di origir ciccioli derivati da ruminanti e hannc		
	(2)	tramite iniezione di gas nella	derivano i rispettivi prodotti di origin cavità cranica, previo stordimento, o dell'animale, mediante lacerazione lla cavità cranica;	abbattuti con lo stesso metodo o	
	<i>(²)(⁵)</i> (3)	i prodotti ottenuti da bovini, ov	vini e caprini non sono derivati da:		
		i) materiale specifico a risch	io di cui all'allegato V del regolamen	to (CE) n. 999/2001;	
		ii) tessuti nervosi e linfatici e	sposti durante il processo di rimozio	ne delle ossa;	
		iii) carni separate meccanicar	mente ottenute da ossa di bovini, ovi	ini o caprini.	
	<i>(²)(⁴)</i> (4)		paese o da una regione con un livel che e intestini trattati devono soddisfa		
			lassificato come avente un rischio d o 2 del regolamento (CE) n. 999/200		
		stati allevati continuativ	rini da cui derivano i rispettivi prodott amente e sono stati macellati nel pa arato le ispezioni ante e post-mortem	aese avente un rischio di BSE tra-	
		(²) c) se gli intestini provengo indigeni di BSE:	ono da un nel paese o da una regio	one in cui sono stati segnalati casi	
			nati dopo la data in cui ha cominci e ai ruminanti di farine di carne e oss		
			ine animale derivati da bovini, ovini o eriale specifico a rischio di cui all		
Note					
Parte I					
- Casella I.8: regione (se d	lel caso) a	a norma dell'allegato II della de	ecisione 2007/777/CE della Commiss	sione (quale da ultimo modificata).	
— Casella I.11: Luogo di orig	gine: nome	e indirizzo dello stabilimento o	di spedizione.		
- Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.					
- Casella I.19: Usare i codio	ci SA appr	ropriati: 02.10, 16.01, 16.02, 05	6.04.		
- Casella I.23: identificazion	e del cont	tainer/numero di sigillo: se del c	caso.		
- Casella I.28: «Specie»: se	elezionare	tra le specie di cui alla parte II	l 1.1. (A);		
«Natura dell	a merce»:	scegliere tra i seguenti: prodot	tto a base di carne, stomaci, vescich	e e intestini trattati;	
«Macello»: c	qualsiasi m	nacello o «centro di lavorazione	e della selvaggina»;		

«Deposito frigorifero»: qualsiasi struttura di deposito.

Export Stamp Here



Washington, DC 20250

PAESE - United States

Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

	trattati per l'importazione							
	II.a. Numero di riferimento del II.b. certificato							
Parte II:								
 Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE. Cancellare la dicitura non pertinente. 								
	al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.							
Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le c sono identificate sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2	arcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale 000 mediante una striscia blu.							
informazioni sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine pe non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.	colo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte er quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali							
(⁵) In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarc specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gar	Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati. In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.							
	Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile.							
	colo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte o bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e							
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana								
Veterinario ufficiale								
Cognome e nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:							
Data:	Firma:							
Timbro:								